



COMUNE DI ACI BONACCORSI

PROVINCIA DI CATANIA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N. 28 DEL 26 SET. 2022

IL RESPONSABILE

VISTA l'autorizzazione prot. n. 6409 del 23/10/1995 relativa all'installazione sul territorio comunale di un impianto pubblicitario mt. 6x3 in via Garibaldi angolo via Lavina, rilasciata alla ditta PUBBLICITA' ITALIA di Lazzara Salvatore [REDACTED]

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992 le autorizzazioni all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di tre anni, rinnovabili;

ACCERTATO, pertanto, che la validità della predetta autorizzazione risulta scaduta;

VISTA la nota assunta al prot. n. 141 del 07/01/2009 con la quale la società AREA4 s.r.l. [REDACTED] ha comunicato di aver acquisito dalla Ditta PUBBLICITA' ITALIA di Lazzara Salvatore [REDACTED] il ramo d'azienda comprendente n.1 impianto pubblicitario formato mt. 6x3 installato sul territorio comunale, in via Garibaldi angolo via Lavina;

VISTA la nota prot. n.12265 del 05/11/2021 con la quale è stato comunicato alla società AREA4 s.r.l. l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. e L.R. 7/19, per la rimozione degli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale privi di titolo autorizzativo;

Vista la nota prot. n. 12905 del 18/11/2021 relativa alle osservazioni ex art. 11 bis L.R. 10/1991 e ss.mm.ii. avverso il predetto avvio del procedimento di rimozione impianti pubblicitari privi di titolo autorizzativo;

VISTA la nota prot. n. 5186 del 03/05/2022 con la quale, confermando l'avvio del sopradetto procedimento, è stato comunicata alla società AREA4 s.r.l. la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione, allegando la documentazione elencata nella stessa nota;

VISTA la richiesta prot. n. 5612 del 12/05/2022 trasmessa dalla società AREA4 s.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione al mantenimento del predetto impianto pubblicitario;

VISTE le ulteriori note trasmesse dalla società AREA4 s.r.l. n. 6087 del 20/05/2022, n. 7224 del 16/06/2022, n. 8040 del 06/07/2022 di integrazione documenti;

CONSIDERATO:

- che è subentrato un nuovo regolamento (Piano degli impianti Pubblicitari) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/07/2013, che ha ridisciplinato a livello locale la materia;
- che la precedente autorizzazione prot. n. 6409 del 23/10/1995 è stata rilasciata senza il parere dell'ente proprietario della strada non comunale (SP 73) dalla quale l'impianto pubblicitario risulta in vista, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 285/92, e pertanto odiernamente occorre regolarizzare tale carenza;

VISTE le note di quest'Ufficio prot. n. 6874 del 08/06/2022 e n. 9828 del 18/08/2022 con le quali a seguito verifica della documentazione trasmessa dalla Società AREA4 srl è stata sollecitata la trasmissione della documentazione mancante, avvertendo che in caso contrario questo Ufficio avrebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti di competenza (ordinanza di rimozione degli impianti);

VISTE le note della società AREA4 srl prot. n. 10010 e n. 10011 del 25/08/2022, n. 10385 del 01/09/2022; CONSIDERATO che ad oggi, nonostante i solleciti ricevuti, la società AREA4 srl non ha trasmesso la seguente documentazione:

- nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada (SP73) dalla quale l'impianto pubblicitario risulta in vista, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs 285/92;
- dichiarazione di conformità e rispetto delle norme della strada del Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 (N.B. la dichiarazione trasmessa è generica, senza nessun riferimento all'impianto pubblicitario di che trattasi);

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed anche al fine di assicurare maggiore sicurezza alla circolazione stradale, provvedere alla immediata rimozione del predetto impianto pubblicitario ritenuto abusivo;

VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019.

VISTO il decreto leg.vo 285/92 art. 23 comma 13bis;

VISTO il decreto leg.vo 267/2000;

VISTA la Determinazione sindacale n.1/2022 con la quale è stato individuato il Responsabile Area Urbanistica ed edilizia privata con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. rigettare l'istanza prot. n. 5612 del 12/05/2022 presentata dalla società AREA4 s.r.l. [redacted] di rilascio autorizzazione al mantenimento dell'impianto pubblicitario format mt. 6x3 installato sul territorio comunale, in via Garibaldi angolo via Lavina, di cui all'autorizzazione prot. n. 6409 del 23/10/1995 rilasciata originariamente alla ditta PUBBLICITA' ITALIA di Lazzara Salvatore [redacted], per il quale la società AREA4 s.r.l. non ha trasmesso, entro i termini prescritti, il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada (SP 73) dalla quale l'impianto risulta in vista, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs 285/92, e la dichiarazione di conformità e rispetto delle norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92, in quanto la dichiarazione trasmessa è generica, senza nessun riferimento al predetto impianto pubblicitario;
2. rimuovere, a cura e spese della Società AREA4 srl [redacted] legale rappresentante Sig. Lo Franco Fabio Salvatore [redacted], entro giorni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, il sopradetto impianto pubblicitario, privo di autorizzazione in corso di validità;

AVVERTE

che trascorso infruttuosamente il termine assegnato il Comune provvederà autonomamente alla rimozione delle opere abusive, addebitando i costi sostenuti alla società AREA4 srl;

DEMANDA

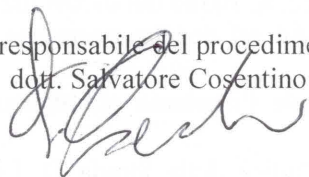
al Comando Polizia Municipale la sorveglianza sull'ottemperanza della presente ordinanza, relazionando a questo Ufficio per l'adozione di eventuali atti e /o provvedimenti di competenza.

La presente Ordinanza verrà notificata alla società AREA4 srl.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4; della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Catania, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento.

Li 26-9-2022

Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Cosentino



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
Ing. Rocco Libiano (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa